

SERVIZI DI “SFALCIO DELLE BANCHINE E DELLE SCARPATE DELLE STRADE COMUNALI” E DI “PULIZIA, MANUTENZIONE ED ESCAVAZIONE DI BOCCHETTE DI SCOLO STRADALI” IN ARGENTA CAPOLUOGO E FRAZIONI ANNO 2023 - LOTTO 1 - CIG: 9657213845

L'anno duemilaventitre (2023) il giorno ventisette (27) del mese di luglio

fra

SOELIA S.p.A, società con Socio Unico Comune di Argenta, con sede in Argenta (Fe), Via Pietro Vianelli n. 1, Codice Fiscale, Partita Iva e iscrizione al Registro Imprese di Ferrara n. 01328110380, nella persona del Dott. Fabio Candeloro, Direttore Generale - Legale Rappresentante, che agisce in nome e per conto della società, di seguito anche “committente”,

e

AZIENDA AGRICOLA OBIETTIVO VERDE DI LUCCHINI DAVIDE, con sede in Pianoro (Bo), Via dello Sport n. 28, C.F. OMISSIS, P.Iva 02982881209, nella persona del titolare Sig. Davide Lucchini, che agisce in nome e per conto della Società, di seguito anche “impresa” o “impresa appaltatrice”

Premesso

- che la Società ha in gestione la manutenzione ordinaria della rete stradale del Comune di Argenta la quale comprende, tra l'altro, la manutenzione delle pertinenze stradali come cigli, banchine, comprese le relative operazioni periodiche di sfalcio nonché, in generale, tutti gli adempimenti a fine conservativo con particolare riferimento ad un efficace sgrondo delle acque meteoriche;
- che, nel programma di interventi di manutenzione ordinaria per l'anno 2023 è prevista l'esecuzione del servizio di sfalcio delle banchine e delle scarpate delle strade comunali di Argenta capoluogo e delle frazioni;
- che l'affidamento del servizio è previsto attraverso una procedura aperta europea ex artt. 35, comma 1, lett. c), e 60 D.lgs. 50/2016, da svolgersi secondo le modalità telematiche di cui all'art. 58 D.lgs. n. 50/2016, con suddivisione in numero 4 lotti;
- che, per quanto attiene il lotto n. 1, l'importo a base d'asta è stato stimato in € 84.305,52 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 2.529,17, per un importo complessivo pari ad € 86.834,69, IVA di legge esclusa;
- che, sulla base del criterio del minor prezzo sull'importo a base di gara ai sensi dell'art. 95, comma 4, D. Lgs.50/2016, la migliore offerta è stata presentata dall'Azienda agricola Obiettivo verde di Lucchini Davide, la quale si è dichiarata disponibile ad eseguire il

servizio di cui al lotto n. 1 per l'importo di € 52.699,38 (cinquantaduemilaseicentonovantanove/38), oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di € 55.228,55 (cinquantacinquemiladuecentoventotto/55), con un ribasso percentuale sull'importo a base d'asta del 37,49% (trentasettevirgolaquarantanove per cento), oltre I.V.A. nella misura di legge;

- che, a seguito dell'esito positivo delle verifiche predisposte sulle dichiarazioni rese in sede di gara dall'Impresa, con lettera prot. n. 1489 del 01/06/2023, conservata agli atti, è stata comunicata l'aggiudicazione definitiva efficace del servizio in oggetto all'Azienda agricola Obiettivo Verde di Lucchini Davide, con sede in Pianoro (Bo), Via dello Sport n. 28, C.F.

OMISSIS P.Iva 02982881209;

- verificati, pertanto, il possesso dei requisiti ex art. 80 D.lgs. n. 50/2016 da parte dell'Azienda agricola Obiettivo Verde di Lucchini Davide, con sede in Pianoro (Bo), Via dello Sport n. 28, C.F. OMISSIS P.Iva 02982881209;

- che l'Azienda agricola Obiettivo Verde di Lucchini Davide con sede in Pianoro (Bo), Via dello Sport n. 28, C.F. OMISSIS P.Iva 02982881209, è risultata in regola con gli adempimenti di natura contributiva previsti dall'art. 2 del D.L. 25.09.2002, n. 210 convertito in Legge 2.11.2002, n. 266;

- che sono stati verificati i conteggi dell'offerta economica e che gli stessi risultano corretti e corrispondenti a quanto dichiarato dall'Impresa in sede di gara, dando atto che l'impresa ha confermato l'offerta in questione;

Tutto ciò premesso;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1) La premessa in narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.

SOELIA S.p.a., in persona del proprio Direttore Generale Dott. Fabio Candeloro, demanda ed accolla all'Azienda agricola Obiettivo Verde di Lucchini Davide che, in persona del Titolare Sig. Davide Lucchini, accetta di eseguire i "Servizi di "Sfalcio delle banchine e delle scarpate delle strade comunali" e di "Pulizia, manutenzione ed escavazione di bocchette di scolo stradali" in Argenta capoluogo e frazioni anno 2023" – Lotto 1 – CIG: 9657213845.

2) Il corrispettivo dovuto da Soelia S.p.a. all'Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento è fissato in **€ 52.699,38 (cinquantaduemilaseicentonovantanove/38), oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di € 55.228,55 (cinquantacinquemiladuecentoventotto/55) oltre IVA nella misura di legge.** Tale somma, però, viene dichiarata sin d'ora soggetta alla liquidazione finale per quanto concerne

le diminuzioni, le aggiunte o le modifiche tutte che, eventualmente, verranno apportate al progetto originale a seguito di varianti o di accordo bonario.

3) I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario. Gli estremi per il pagamento dovranno essere comunicati per iscritto al committente e saranno considerati validi fino a diversa comunicazione.

Ai sensi dell'art. 3, comma 8, legge 136/2010 e s.m.i., l'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla cit. legge. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce clausola di risoluzione del contratto. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede ai sensi del comma 8 art. 3, l. cit. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla cit. legge.

4) La spesa suddetta è interamente finanziata con fondi di bilancio.

5) Le eventuali controversie tra le parti che dovessero insorgere in riferimento ai rapporti derivanti dal presente contratto sono attribuite alla competenza del Giudice del Foro di Ferrara.

6) L'appalto viene concesso dal committente ed accettato dall'impresa appaltatrice sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui ai seguenti documenti facenti parte del progetto:

- Disciplinare di gara
- Capitolato speciale d'appalto

I suddetti documenti, che sono depositati agli atti della Società appaltante, già sottoscritti dalle Parti per integrale accettazione, si intendono facenti parte del contratto, anche se non materialmente allegati.

7) L'Appaltatore si obbliga a rispettare specificatamente le seguenti prescrizioni, meglio dettagliate nei corrispondenti articoli del Capitolato Speciale d'Appalto:

a) termini di esecuzione e penali che, ai sensi del Capitolato Speciale d'Appalto risultano essere i seguenti:

- il tempo utile per l'esecuzione del servizio è determinato nell'art. 12 del Capitolato speciale d'Appalto;
- la penale pecuniaria pari all'1 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno

naturale consecutivo di ritardo;

b) sicurezza sui luoghi di lavoro e oneri a carico dell'appaltatore;

c) pagamenti (30 giorni da emissione certificato di pagamento);

d) liquidazione dei corrispettivi;

8) Per la risoluzione ed il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 108 e 109 del D.Lgs. n. 50/2016;

9) CLAUSOLA REVISIONE PREZZI: ai sensi dell'art. 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 e dell'art. 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106, prima della stipula del contratto il RUP e l'Appaltatore danno concordemente atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione del servizio, anche con riferimento al corrispettivo offerto dall'Appaltatore.

Qualora l'appaltatore ritenga che il corrispettivo offerto debba essere aggiornato, per effetto di variazioni di singoli prezzi di materiali/servizi che determinano variazioni in aumento o in diminuzione superiori al 10 per cento rispetto al prezzo complessivo di contratto, esso iscrive riserva sul verbale di cui al comma 2, esplicitandola in quella sede oppure nei successivi quindici giorni. La riserva di cui al presente comma non costituisce comunque giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto dalla stazione appaltante né, tantomeno, giustificazione per la mancata esecuzione delle prestazioni previste in contratto. Il RUP, conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali/servizi che incidono sul contratto aggiudicato. L'istruttoria può tener conto di Indici Istat (ad esempio FOI, IPCA), Prezzari con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni Istat, nonché delle risultanze eventualmente effettuate direttamente dal Responsabile del Procedimento presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori.

Sulle richieste avanzate dall'appaltatore la stazione appaltante si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell'appaltatore il provvedimento determina l'importo della compensazione al medesimo riconosciuta.

E' comunque stabilito che, sino al 31 dicembre 2023, qualora in corso di esecuzione si sia verificata una variazione nel valore dei servizi, che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo di contratto in misura non inferiore al 10 per cento e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, l'appaltatore ha sempre la

facoltà di richiedere una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo, anche iscrivendo riserve negli atti dell'appalto. In tal caso il RUP procede secondo quanto previsto al precedente comma 4.

Sino al 31 dicembre 2023 sono escluse dalla compensazione di cui al presente articolo i servizi contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta. Le variazioni di prezzo in aumento sono comunque valutate per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo complessivo del contratto originario. Le compensazioni di cui al presente articolo non sono soggette al ribasso d'asta e sono al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

Qualora l'appaltatore abbia iscritto riserve sugli atti dell'appalto, sulla base dell'istruttoria condotta dal Responsabile del Procedimento ai sensi del precedente comma 4 è altresì possibile addivenire ad accordo bonario ai sensi dell'articolo 205 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50.

E' altresì ammessa transazione ai sensi dell'articolo 208 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

10) L'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha costituito, ai sensi dell'art. 103 D.Lgs 50/2016, garanzia definitiva di € 30.364,66 (euro trentamilatrecentosessantaquattro/66) a mezzo di polizza n. 733469104 rilasciata in data 27/07/2023 da Allianz S.p.a., Agenzia Bologna Mazzini. Tale cauzione sarà svincolata ai sensi di legge. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore il Committente avrà diritto di valersi, di propria autorità, della suddetta cauzione.

L'Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima nel termine che gli sarà prefissato, qualora il Committente abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

12) L'Appaltatore ha consegnato polizza di assicurazione, comprensiva di responsabilità civile verso terzi, n. 732184549 rilasciata in data 21/12/2022 da Allianz S.p.a., Agenzia Bologna Mazzini, per i seguenti importi:

R.C.T. – R.C.O. – R.C.I.: € 1.000.000,00 (unmilione/00);

13) Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati nel rispetto delle disposizioni di legge in materia.

14) L'Appaltatore dichiara, ai sensi dell'art. 3, comma 8, del D.Lgs. 14.08.1996, n. 494 e successive modificazioni ed integrazioni, di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente

Contratto Collettivo Nazionale di lavoro di riferimento per il settore di appartenenza e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti. L'Appaltatore è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa in materia, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 105, D.Lgs 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni.

15) L'Appaltatore dichiara espressamente di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, il "Modello") dal Codice etico (di seguito, il "Codice") e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione redatto da Soelia, copia dei quali è disponibile on line sul sito internet www.soelia.it.

Tanto premesso l'aggiudicatario, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., si impegna a:

- rispettare i principi e i valori contenuti nel Codice e tenere una condotta in linea con il Modello ed il PTPC e comunque tale da non esporre Soelia al rischio dell'applicazione di sanzioni previste dal predetto D.lgs. n. 231/2001 e dalla L. 190/2012;
- non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori di Soelia a violare i principi del Codice o a tenere una condotta non conforme al Modello o al PTPC.

L'inosservanza di tali impegni da parte dell'aggiudicatario costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima Soelia a risolvere il Contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

16) A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio presso la propria sede legale di Pianoro (Bo), Via dello Sport n. 28.

17) Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico del Committente.

18) Le parti danno atto che il presente Contratto sarà registrato in caso d'uso, con spese a carico della parte richiedente la registrazione. Le parti dichiarano altresì che i servizi oggetto del presente contratto sono soggetti al pagamento dell'I.V.A. per cui in caso di registrazione si applicherà in termine fisso.

19) Ciascuna Parte dichiara e garantisce all'altra:

- a) che i dati personali di cui è Titolare (di seguito "i Dati") sono da essa trattati in conformità

a quanto richiede la vigente normativa in materia di Protezione dei dati (in particolare Reg. UE 679/2016 e Codice Privacy, come modificato dal D. Lgs. 101/2018);

b) di essere stata autorizzata dagli Interessati (ossia dai soggetti cui i Dati si riferiscono) al trasferimento e/o alla comunicazione dei Dati all'altra parte contrattuale (di seguito "Parte ricevente") nell'ambito dell'esecuzione del presente Contratto, ovvero, in assenza di autorizzazione, che sussiste una base giuridica sulla quale detto trasferimento o comunicazione può legittimamente fondarsi;

c) di assumersi conseguentemente la relativa responsabilità in caso di comunicazione e/o trasferimento non consentiti di Dati degli Interessati, o di comunicazione e/o di trasferimento privi di base giuridica legittimante.

I Dati sono comunicati dall'una all'altra Parte esclusivamente ai fini dell'esecuzione del presente Contratto, con obbligo per la Parte ricevente di cessarne il trattamento al termine del Contratto stesso. Ciascun Titolare si obbliga a trasmettere o comunque a rendere facilmente conoscibile ai propri Interessati (ossia ai soggetti operanti nell'ambito della propria realtà aziendale, i cui Dati possono essere comunicati/trasferiti all'altra Parte) l'informativa sul trattamento rilasciata dall'altra Parte, ai sensi degli art. 13 e 14 Reg. UE 679/2016 (l'Informativa), nonché a trasmettere la propria Informativa all'altra Parte per il medesimo scopo, o comunque a renderla facilmente conoscibile attraverso i mezzi di comunicazione ritenuti più idonei.

20) Per quanto non previsto nel presente contratto le Parti fanno riferimento al Capitolato Speciale d'appalto e al D.Lgs. 50/2016, che qui vengono espressamente richiamati, dando atto che le norme di quest'ultimo si sostituiscono di diritto in caso di difformità o vacanza alle clausole di contratto o di Capitolato Speciale.

21) Al presente contratto si allega, per farne parte integrante e sostanziale, la "Lista elenco categorie" presentata in sede di gara dall'Impresa aggiudicataria.

Letto, approvato e sottoscritto fra le parti,

Argenta 27 luglio 2023

SOELIA S.P.A.

Il Direttore Generale

Dott. Fabio Candeloro

L'IMPRESA

Il Titolare

Sig. Davide Lucchini

Visto per competenza

Il Resp. Area Tecnica e Servizi Operativi

Ing. Federico Curzola